



COMUNE DI TRIGGIANO
Città Metropolitana di Bari

Regolamento per l'attribuzione e la ripartizione al personale del servizio tributi preposto alla difesa e all'assistenza diretta dell'Ente, ex art. 11, comma 3 del d. lgs. n 546/1992, delle somme liquidate a favore del Comune di Triggiano dal giudice tributario a titolo di condanna alle spese di giudizio a seguito di sentenza favorevole all'amministrazione comunale.

- approvato con deliberazione Commissariale del _____

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attribuzione e la ripartizione al personale del Servizio Tributi e Contenzioso Tributario preposto per conto dell'Amministrazione comunale all'assistenza diretta del contenzioso tributario, ex D.lgs. n.546/92, delle somme liquidate a favore del Comune di Triggiano dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado a titolo di condanna alle spese di giudizio della controparte processuale a seguito di sentenza favorevole all'Ente passata in giudicato.

Articolo 2

Riferimenti Normativi

Il presente regolamento trova riferimento nella disposizione di cui all'art. 15, comma 2 sexies, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, che prevede: *“Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”*; nell'art.20, comma 1, lett. h), del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali del 16 novembre 2022.

Articolo 3

Attività di riferimento

Le attività oggetto del presente regolamento sono quelle poste in essere dal personale del Servizio Tributi e Contenzioso Tributario del Comune di Triggiano istituzionalmente preposto, ex art.11, comma 3, del D.lgs. n.546/92, per conto dell'Amministrazione comunale, alla difesa e all'assistenza diretta del contenzioso tributario in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), conclusosi con sentenza delle Corti di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado giudizio favorevole e/o parzialmente favorevole all'Ente, passata in giudicato, con condanna della controparte processuale alla refusione delle spese di lite.

Articolo 4

Presupposti per l'attribuzione del compenso

L'attribuzione a favore del personale del Servizio Tributi e Contenzioso Tributario del compenso previsto dal presente regolamento comunale spetta esclusivamente in caso di sentenza favorevole e/o parzialmente favorevole all'Ente, passata in giudicato, con condanna della controparte alle spese di giudizio.

Non possono essere attribuiti compensi per le cause definite in via stragiudiziale e per quelle risolte in via transattiva.

Non possono altresì essere attribuiti compensi al personale del Servizio Tributi e Contenzioso Tributario qualora il Comune di Triggiano si sia avvalso dell'attività di un professionista esterno per la gestione del contenzioso tributario e per la rappresentanza in giudizio dell'Ente presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado.

Le somme provenienti dalla liquidazione giudiziale delle spese di causa sono attribuite esclusivamente al personale del Servizio Tributi e Contenzioso Tributario che svolge, per conto dell'Ente, le attività proprie del processo tributario, nei termini di cui al successivo articolo 6.

Articolo 5

Determinazione del compenso

Le somme da liquidare sono determinate nella misura corrispondente a quelle quantificate direttamente dal giudice in sentenza.

Articolo 6

Regole di ripartizione

L'importo destinato ai compensi per la partecipazione all'attività di assistenza e di rappresentanza dell'Ente nei giudizi dinanzi al giudice tributario, ex art.11, comma 3, del D.lgs. n.546/92, viene ripartito al personale dipendente del Servizio Tributi e Contenzioso Tributario, istituzionalmente preposto alla gestione diretta del contenzioso tributario, che abbia effettivamente svolto le funzioni processuali nei seguenti termini:

- 50 % al Dirigente del Servizio Tributi (Funzionario Responsabile del Tributo) che ha assunto la responsabilità di rappresentanza dell'Ente per la sua difesa in giudizio.

- 50% al Funzionario del Servizio Tributi e Contenzioso Tributario, anche se titolare di posizione organizzativa/incarico EQ, che ha contribuito alla positiva difesa in giudizio dell'Ente svolgendo le seguenti attività:
- studio della controversia;
 - redazione degli atti difensivi da sottoporre alla firma del Dirigente;
 - partecipazione alla pubblica udienza ove ritenuto e su delega del Dirigente.
 - acquisizione/ fascicolazione e registrazione dei ricorsi/appelli dei contribuenti;
 - ricerca documenti;
 - trasmissione ed acquisizione telematica degli atti processuali sul Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (TELECONTENZIOSO)
 - archiviazione provvedimenti.

Articolo 7

Finanziamento

Il Dirigente del Servizio Fiscalità e Tributi prevede di anno in anno, in apposito stanziamento del Bilancio, le risorse finanziarie ritenute necessarie per la corresponsione delle somme di cui al presente regolamento.

A tal fine, sono istituiti appositi capitoli di entrata e spesa dove sono imputati rispettivamente gli introiti dell'Ente liquidati dal giudice e la relativa spesa finanziata con detti introiti.

Il Dirigente del Servizio Tributi e Contenzioso Tributario, con propria Determinazione dirigenziale, predispone periodicamente il provvedimento contenente l'assegnazione, il riparto e la liquidazione dell'incentivo, avendo cura di allegare copia delle sentenze favorevoli al Comune di Triggiano, con condanna della controparte processuale al pagamento delle spese di giudizio, attestandone altresì il passaggio in giudicato e l'iscrizione a ruolo delle somme a favore dell'Ente, ex art. 15, comma 2 sexies, del D.lgs. n.546/92.

Le somme sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.

ARTICOLO 9

Decorrenza

Il presente regolamento trova applicazione per tutte le sentenze di condanna alle spese di giudizio emesse dalle competenti Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado di giudizio passate in giudicato nel corso dell'anno di approvazione del presente regolamento nonché, ricorrendone i presupposti, per quelle precedenti qualora non ancora riscosse.